

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO

### AGGIORNAMENTI DEL REG. CEE 2092/91

#### 1. MODIFICA DELL'ALLEGATO VI

Con il Reg. CE 123/2008 del 12/02/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 13/02/2008, il Consiglio dell'Unione Europea ha modificato alcune parti dell'allegato VI del Regolamento CEE 2092/91. In particolare sono state modificate la Parte A e la Parte B (mentre la parte C è rimasta invariata).

Le modifiche sono state necessarie in quanto a seguito dell'introduzione nell'allegato VI con il regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, degli additivi nitrito di sodio e nitrito di potassio bisognava riesaminare anteriormente al 31 dicembre 2007 allo scopo di limitarne o vietarne l'uso. Un gruppo di esperti indipendenti (di seguito «il gruppo») nelle sue conclusioni, presentate il 5 luglio 2007, ha raccomandato di eliminare entro tempi ragionevoli il nitrito di sodio e il nitrito di potassio dai prodotti biologici a base di carne. Il gruppo ha inoltre raccomandato di prendere alcune precauzioni nel caso in cui queste sostanze venissero soppresse. È quindi opportuno che il nitrito di sodio e il nitrito di potassio siano autorizzati fino al 31 dicembre 2010, in modo da poter valutare gli effetti che comporterebbe la loro soppressione. In questa valutazione è opportuno tenere conto della misura in cui gli Stati membri hanno trovato alternative sicure ai nitriti/nitriti e dei progressi da essi realizzati nell'istituzione di programmi educativi in materia di metodi di fabbricazione alternativi.

Dal 1 dicembre 2007, nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CE) n. 780/2006, l'anidride solforosa e il metabisolfito di potassio sono autorizzati per la fabbricazione di vini di frutta, ottenuti da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele. Secondo il gruppo sopra menzionato, occorre autorizzare queste sostanze finché non siano noti composti o tecnologie sostitutivi. La Commissione propone di seguire tale parere. In attesa che siano disponibili i risultati di una nuova ricerca, è opportuno che l'uso dell'anidride solforosa e del metabisolfito di potassio nei prodotti biologici sia riesaminato entro il 31 dicembre 2010.

Per garantire che alcuni ausiliari utilizzati nella fabbricazione degli alimenti (talco, bentonite e caolino) figuranti nell'elenco non contengano sostanze non autorizzate, il gruppo ha suggerito che dette sostanze siano utilizzate solo se soddisfano le norme di purezza previste per questi additivi alimentari nella legislazione comunitaria. Durante la fabbricazione di formaggio di latte acido viene addizionato carbonato di sodio (E 500) al latte pastorizzato per portare l'acidità dovuta all'acido lattico ad un valore di pH appropriato in modo da creare le condizioni di crescita necessarie alla maturazione. Secondo il gruppo è opportuno autorizzare l'utilizzazione di carbonato di sodio per la lavorazione di formaggio biologico di latte acido. La Commissione ha deciso di seguire tale parere.

Secondo il gruppo, per poter sostituire in un prossimo futuro come ingrediente di prodotti biologici la gelatina prodotta con pelle o ossa di animali non allevati secondo il metodo biologico con gelatina prodotta con pelle di maiali biologici occorre aggiungere nell'elenco alcuni ausiliari di fabbricazione. La Commissione propone di seguire tale parere.

È necessario utilizzare l'acido cloridrico come ausiliario di fabbricazione nella produzione di alcuni particolari formaggi a crosta dura (Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas) per regolare il pH della salamoia senza che ne risultino aromi indesiderabili. È opportuno tuttavia riesaminare anteriormente al 31 dicembre 2010 l'utilizzazione dell'acido cloridrico per la produzione di questi particolari formaggi a crosta dura.

**La versione aggiornata dell'allegato VI (che è di fondamentale importanza per tutte aziende soprattutto di trasformazione) è quindi la seguente:**

**ALLEGATO VI  
(Introdotta con il Reg. CEE 207/93)**

**Modificato con Reg.CEE 468/94; Reg. CEE 1201/95; Reg.CE 418/96; Reg.CE 345/97; Reg.CE 1073/2000; Reg. CE 2020/2000; Reg. CE 473/2002; Reg. CE 1481/2004 ; Reg. CE 780/2006)**

### ***INTRODUZIONE***

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni che seguono:

1. Ingredienti: le sostanze definite all'articolo 4 del Regolamento, con le restrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1992 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (1).
2. Ingredienti di origine agricola
  - a) singoli prodotti agricoli e loro derivati ottenuti con adeguati procedimenti di lavaggio, di pulitura, meccanici e/o termici o con altri procedimenti fisici intesi a ridurre l'umidità del prodotto.
  - b) prodotti derivati da quelli citati alla lett. A) con altri procedimenti utilizzati nella fabbricazione di alimenti, a meno che gli stessi prodotti non vengano considerati come additivi o aromi definiti ai punti 5 e 7 che seguono.
3. Ingredienti di origine non agricola: ingredienti diversi da quelli di origine agricola ed appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
  - Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti per additivi quali definiti ai punti 5 e 6 in appresso;
  - Aromi, quali definiti al punto 7 in appresso;
  - Acqua e sale;
  - Preparazioni microrganiche;
  - Oligoelementi e vitamine.
4. Ausiliari di fabbricazione: sostanze definite all'articolo 1, paragrafo 3, lett. A) della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 Dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (2)
5. Additivi alimentari. Sostanze definite all'articolo 1, paragrafo 1 e 2 della direttiva 89/107/CEE e disciplinati da direttiva oppure da una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE.
6. Eccipienti, ivi compresi i relativi solventi: additivi alimentari usati per sciogliere, diluire, disperdere, o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica, allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego.
7. Aromi: sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 Gennaio 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (3) e disciplinati dalla medesima.

### ***PRINCIPI GENERALI***

Le parti A, B e C comprendono gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per i vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) del Consiglio.

I prodotti di origine animale recanti indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, prodotti a norma di legge prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9) possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Quando un prodotto alimentare è composto di ingredienti di origine vegetale e animale, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

L'inclusione nel punto A.1 del nitrito di sodio e del nitrato di potassio sarà riesaminata anteriormente al 31 dicembre 2007 allo scopo di limitare o vietare l'uso dei suddetti additivi.

Il riferimento ad un ingrediente delle sezioni A e C o agli ausiliari di fabbricazione della sezione B lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare in tutti i procedimenti di fabbricazione, come ad esempio nell'affumicatura, e nell'utilizzazione di un ingrediente o di un ausiliario di fabbricazione la normativa comunitaria in materia e/o la normativa compatibile con il trattato e, in assenza di detta normativa, i principi di buona pratica in materia di fabbricazione di derrate alimentari.

La modificazione delle parti A e B dell'allegato VI del regolamento ( CEE ) n 2092/91 è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) riguardo agli additivi alimentari contemplati nella parte A, punto 1 dell'allegato VI: fatti salvi i requisiti relativi all'autorizzazione di additivi di cui alla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, sono incluse solo le sostanze la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari;
- b) riguardo agli ausiliari di fabbricazione contemplati nella parte B dell'allegato VI: sono incluse solo le sostanze autorizzate per processi usuali di fabbricazione di prodotti alimentari e la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari

(Articolo 1 Paragrafo 1 del Reg. 2020/2000) Fintanto che un ingrediente di origine agricola non è incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento CEE 2092/91, esso può essere utilizzato conformemente alla deroga di cui all'art.5, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 5bis, lettera b) di detto regolamento a condizione che:

- a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità dello stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del Reg. CEE 2092/91;
- b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia autorizzato provvisoriamente l'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Reg. CEE 2092/91 per un periodo massimo di tre mesi, dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con altri fornitori nella Comunità per accertarsi dell'indisponibilità degli ingredienti legati ai requisiti di qualità. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, lo Stato membro può prorogare tale autorizzazione non più di tre volte per sette mesi ogni volta;
- c) non sia stata presa alcuna decisione, conformemente a quanto disposto ai paragrafi 4 e 6 del Reg. CE 2020/2000 per la revoca di un'autorizzazione concessa all'ingrediente di cui trattasi.

(Articolo 1 Paragrafo 2 del Reg. 2020/2000) Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del precedente paragrafo (paragrafo 1 del Reg. CE 2020/2000) notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:

- a) la data dell'autorizzazione e, nel caso di un'autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;
- b) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico e, se del caso, il numero di fax e di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;
- c) il nome e, se del caso, la descrizione esatta e le esigenze di qualità dell'ingrediente di origine agricola considerato;
- d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente considerato;
- e) le quantità necessarie con i relativi documenti giustificativi;
- f) i motivi e il periodo previsto di carenza;
- g) la data in cui lo Stato membro invia la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.

La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche tali informazioni.

(Articolo 1 Paragrafo 3 del Reg. 2020/2000) Qualora dalle informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che, durante il periodo di carenza previsto, è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurre il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure che ha preso o prenderà, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di dette informazioni.

(Articolo 1 Paragrafo 4 del Reg. 2020/2000) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14 del Reg. CEE 2092/91. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nella parte C dell'allegato VI.

(Articolo 1 Paragrafo 5 del Reg. 2020/2000) Qualora l'autorizzazione venga prorogata come previsto dal paragrafo 1, lettera b) del Reg. CE 2020/2000 si applicano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 del Reg. CE 2020/2000.

(Articolo 1 Paragrafo 6 del Reg. 2020/2000) Se uno Stato membro intende garantire che un ingrediente ottenuto con metodi di produzione tradizionali possa essere ancora utilizzato dopo la terza proroga dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b) del Reg. CE 2020/2000, esso può, unitamente alla comunicazione della terza proroga di un'autorizzazione concessa, notificare la richiesta di includere l'ingrediente nella parte C dell'allegato VI. Fintanto che non sia entrata in vigore una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 14 del Reg. CEE 2092/91 al fine di includere l'ingrediente nella parte C dell'allegato VI o di revocare l'autorizzazione, lo Stato membro può continuare a prorogare l'autorizzazione per periodi successivi di sette mesi, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del Reg. CE 2020/2000.

**PARTE A: INGREDIENTI DI ORIGINE NON AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3 c) E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 a) E d) DEL REGOLAMENTO CEE n. 2092/91 (modificato dal Reg. CE 780/2006) (modificato dal Reg. CE 123/2008)**

**A.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti**

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine		Condizioni specifiche
		vegetale	animale	
E 153	Carbone vegetale		X	Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier
E 160b	Annatto, Bixin, Norbixin		X	Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar, Mimolette
E 170	Carbonato di calcio	X	X	Escluso l'utilizzo come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti
E 220 oppure E 224	Anidride solforosa  Metabisolfito di potassio	X  X	X  X	In vini di frutta (*) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell'idromele: 50 mg (a) Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg (a) (a) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO <sub>2</sub> (*) In questo contesto, per "vino di frutta" si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva
E 250 Oppure E 252	Nitrito di sodio  Nitrato di potassio		X  X	Prodotti a base di carne (2) Per E 250: tenore massimo indicativo espresso in NaNO <sub>2</sub> : 80 mg/kg Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO <sub>3</sub> : 80 mg/kg Per E 250: tenore massimo residuo espresso in NaNO <sub>2</sub> : 50 mg/kg Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO <sub>3</sub> : 50 mg/kg
E 270	Acido lattico	X		
E 290	Biossido di carbonio	X		
E 296	Acido malico	X		
E 300	Acido ascorbico	X	X	Prodotti a base di carne (1)
E 301	Ascorbato di sodio		X	Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati (1)
E 306	Estratto ricco in tocoferolo	X	X	Antiossidante per grassi e oli
E 322	Lecitine	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 325	Lattato di sodio		X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 330	Acido citrico	X		
E 331	Citrati di sodio		X	
E 333	Citrati di calcio	X		
E 334	Acido tartarico [L(+)-]	X		
E 335	Tartrati di sodio	X		
E 336	Tartrati di potassio	X		
E 341 (i)	Fosfato monocalcico	X		Agente lievitante per farina fermentante
E 400	Acido alginico	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 401	Alginato di sodio	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 402	Alginato di potassio	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 406	Agar-agar	X	X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

				(1)
E 407	Carragenina	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 410	Farina di semi di carrube	X	X	
E 412	Gomma di guar	X	X	
E 414	Gomma arabica	X	X	
E 415	Gomma di xantano	X	X	
E 422	Glicerolo	X		Per estratti vegetali
E 440 (i)	Pectina	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 464	Idrossipropilmetil-cellulosa	X	X	Materiale da incapsulamento per capsule
E 500	Carbonati di sodio	X	X	"Dulce de leche" (*), Burro di panna acida e formaggio di latte acido (1) (*): "Dulce de leche" o "Confiture de lait" si intende una crema di colore bruno, soffice e dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato.
E 501	Carbonati di potassio	X		
E 503	Carbonati di ammonio	X		
E 504	Carbonati di magnesio	X		
E 509	Cloruro di calcio		X	Coagulante del latte
E 516	Solfato di calcio	X		Eccipiente
E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale del "Laugengebäck"
E 551	Biossido di silicio	X		Antiagglomerante per erbe e spezie
E 553b	Talo	X	X	Agente di rivestimento per prodotti a base di carne
E 938	Argon	X	X	
E 939	Elio	X	X	
E 941	Azoto	X	X	
E 948	Ossigeno	X	X	

(1) Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

(2) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

## A.2. Aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE

Sostanze e prodotti definiti all'articolo 1 paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 della stessa direttiva.

## A.3. Acqua e sali

Acqua potabile

Sale (con cloruro di sodio o di potassio come componenti di base) usualmente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti.

## A.4. Preparazioni microorganiche

Le preparazioni a base di microorganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1);

## A.5. Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati.

Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati sono autorizzati soltanto se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

## A.6. Impiego di taluni coloranti per la stampigliatura dei prodotti

Qualora vengano utilizzate sostanze coloranti per la stampigliatura di gusci d'uovo, si applica l'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13)

**PARTE B: AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d) E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5bis, LETTERA e) DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 2092/91 (modificato dal Reg. CE 780/2006) (modificato dal Reg. CE 123/2008)**

Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine		Condizioni specifiche
	vegetale	animale	
Acqua	X	X	Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio (GU L 330 del 5.12.1998, pag.32 )
Cloruro di calcio	X		Coagulante
Carbonato di calcio	X		
Idrossido di calcio	X		
Solfato di calcio	X		Coagulante
Cloruro di magnesio (o nigari)	X		Coagulante
Carbonato di potassio	X		Essiccazione dell'uva
Carbonato di sodio	X		Produzione di zucchero/i
Acido lattico		X	Per regolare il pH della salamoia nella fabbricazione di formaggio (1)
Acido citrico	X	X	Per regolare il pH della salamoia nella fabbricazione di formaggio (1) Produzione di olio e idrolisi dell'amido (2)
Idrossido di sodio	X		Produzione di zucchero Produzione di olio di semi di colza ( <i>Brassica spp.</i> )
Acido solforico	X	X	Produzione di gelatina (1) Produzione di zucchero/i (2)
Acido cloridrico		X	Produzione di gelatina Per regolare il pH della salamoia nella fabbricazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
Idrossido di ammonio		X	Produzione di gelatina
Perossido di idrogeno		X	Produzione di gelatina
Isopropanolo (propan-2-ol)	X		Nel processo di cristallizzazione nella fabbricazione dello zucchero; nel rispetto delle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, fino al 31.12.2006
Biossido di carbonio	X	X	
Azoto	X	X	
Etanolo	X	X	Solvente
Acido tannico	X		Ausiliare di filtrazione
Albumina d'uovo	X		
Caseina	X		
Gelatina	X		
Colla di pesce	X		
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X		
Carbone attivato	X		
Talco	X		Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b
Bentonite	X	X	Collante per idromele (1) Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 558
Caolino	X	X	Propoli (1) Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 559
Terra di diatomee	X		
Perlite	X		
Gusci di nocciole	X		
Farina di riso	X		
Cera d'api	X		Distaccante
Cera carnauba	X		Distaccante

Solfato di ammonio			Non permesso
--------------------	--	--	--------------

(1) Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

(2) Limitazione riguardante unicamente i prodotti vegetali.

#### **Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:**

Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per i microrganismi geneticamente modificati e gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

### **PARTE C: INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/ 91 (modificato dal Reg. CE 330/99 e dal Reg. CE 1437/2000)**

**C.1.** Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a) dell'introduzione del presente allegato:

#### C.1.1. Frutti e semi commestibili

- Ghiande (*Quercus* spp)
- Noci di cola (*Cola acuminata*)
- Uva spina (*Ribes uva-crispa*)
- Frutti della passione (*Passiflora edulis*)
- Lamponi (essiccati) (*Rubus idaeus*)
- Ribes rosso (essiccato) (*Ribes rubrum*)

#### C.1.2. Spezie ed erbe commestibili:

- Noce moscata (*Myristica fragrans*), fino al 31.12.2000
- Pepe verde (*Piper nigrum*), fino al 30.4.2001
- Pepe (del Perù) (*Schinus molle* L.)
- Semi di rafano (*A Armoracia rusticana*)
- Alpinia o Galanga minore (*Alpinia officinarum*)
- Fiori di cartamo (*Cartamus tinctorius*)
- Crescione acquatico (*Nasturtium officinale*)

#### C.1.3. Prodotti vari

- Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali

**C.2.** Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b) dell'introduzione del presente allegato:

#### C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

- Cacao (*Theobroma cacao*)
- Cocco (*Cocos nucifera*)
- Olivo (*Olea europaea*)
- Girasole (*Helianthus annuus*)
- Palma (*Elaeis guineensis*)
- Colza (*Brassica napus*, rapa)
- Cartamo (*Cartamus tinctorius*)
- Sesamo (*Sesamum indicum*)
- Soia (*Glycine max*)

#### C.2.2. I seguenti zuccheri, fecola e amido e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

- Zucchero di barbabietola (solo fino al 01.04.2003)
- Fruttosio
- Cialde di riso
- Sfoglie di pane azzimo
- Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

#### C.2.3. Prodotti vari

- Coriandolo affumicato (*Coriandrum sativum*), fino al 31.12.2000
- Proteina di piselli (*Pisum* spp.)
- Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

- Kirsch preparato a base di frutti e sostanze aromatiche come indicato nella sezione A.2 del presente allegato.
- Miscugli di vegetali autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali e che conferiscono colore e sapore ai dolci, unicamente per la preparazione di “Gummi Barchen” fino al 30.9.2000.
- Miscugli delle seguenti specie di pepe: Piper nigrum, Schinus molle e Schinus terebinthifolium, fino al 31.12.2000.

### C.3. Prodotti di origine animale:

- Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell’acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali
- Latticello in polvere fino al 31.08.2001
- Gelatina
- Miele fino al 28.02.2001
- Lattosio fino al 31.08.2000
- Siero di latte disidratato ‘herasuola’
- Involucri animali.

Fino al 03.04.2001 possono essere utilizzati i seguenti prodotti:

acerola (malpighia punicefolia), noci di anacardio (Anacardium occidentale), fieno greco (Trigonella foenum-graecum), papaie (Carica papaya), pinoli (Pinus pinea), pimento inglese o pepe garofanato (Pimenta dioica), cardamomo (Fructus cardamomi –minoris – malabriensis – Elettaria cardamomum), cannella (Cinnamomun zeylanicum), chiodi di garofano (Syzygium aromaticum), zenzero (Zingiber officinale), curry composto di: coriandolo (Coriandrum sativum), senape (Sinapis alba), finocchio (Foeniculum vulgare), zenzero (zingiber officinale), nonché grassi e oli, anche raffinati ma non modificati geneticamente, di palma, colza, cartamo, sesamo e soia.

## 2. NUOVI PRODOTTI PER LA DIFESA DELLE PIANTE

Con il Reg. CE 404/2008 del 06/05/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 07/05/2008, il Consiglio dell’Unione Europea ha modificato l’elenco (presente nella parte B dell’Allegato II del Regolamento CEE 2092/91) delle sostanze utilizzabili per la difesa delle piante. In particolare si tratta dell’autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l’octanoato di rame a determinate condizioni e ad estendere l’impiego dell’etilene nello sverdimento degli agrumi e nell’inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle.

Lo spinosad è un nuovo antiparassitario di origine microbica, considerato indispensabile per lottare contro alcuni dei principali parassiti, e contribuisce alla sostenibilità del sistema di produzione in caso di attacco da parte di altri organismi nocivi. Il suo impiego presuppone tuttavia l’adozione di misure atte a ridurre al minimo il rischio per gli organismi non bersaglio. Per quanto riguarda l’inserimento dello spinosad nell’allegato, occorre precisare che l’impiego di microorganismi è generalmente consentito nell’agricoltura biologica per lottare contro i parassiti e le fitopatie mentre le sostanze prodotte dai microorganismi debbono essere enumerate individualmente. Le condizioni previste per l’impiego dello spinosad sono le seguenti: solo se prodotto da ceppi non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE; solo allorché sono adottate misure atte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi ed il rischio di sviluppo di una resistenza; necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo.

Il bicarbonato di potassio è considerato indispensabile nella lotta contro varie malattie fungine che colpiscono una serie di colture e può contribuire a ridurre l’impiego di rame e zolfo nell’ambito della lotta contro alcuni attacchi combinati di parassiti.

L’octanoato di rame è una nuova formulazione del rame che può essere utilizzata allo stesso scopo di altri composti del rame che sono già iscritti nell’allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91. L’impiego dell’octanoato di rame riduce il quantitativo totale di rame da applicare in ciascuna stagione.

L’etilene è già iscritto nell’allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 in quanto sostanza tradizionalmente adoperata nell’agricoltura biologica. È sembrato quindi appropriato completare le condizioni per l’uso di tale sostanza menzionando altri due usi considerati essenziali: sverdimento degli agrumi, allorché tale trattamento fa parte di una strategia volta ad impedire gli

attacchi della mosca della frutta, ed inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle destinate alla conservazione.

Attenzione: per poter essere impiegati i formulati commerciali contenenti i nuovi principi attivi sopra menzionati devono essere registrati per l'impiego in agricoltura secondo la normativa vigente.

### **3. NUOVO ELENCO DEI PAESI TERZI IN REGIME DI EQUIVALENZA**

Con il Reg. CE 345/2008 del 17/04/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 18/04/2008, il Consiglio dell'Unione Europea ha modificato (abolendo il Reg. 94/1992) l'elenco dei Paesi Terzi (cioè i paesi non facenti parte dell'Unione Europea) in regime di equivalenza (per i quali cioè è stato riconosciuto che sia la normativa che il sistema di controllo sono equivalenti a quelli europei). I prodotti provenienti dai paesi dell'elenco sottostante e da operatori controllati dagli organismi citati possono entrare liberamente nel territorio dell'Unione Europea senza autorizzazioni particolari (che servono invece per i prodotti provenienti dai paesi non riconosciuti in regime di equivalenza). Occorre comunque che l'importatore sia notificato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sia iscritto nell'apposito elenco.

Di seguito riportiamo il testo del Regolamento 345/2008 con il nuovo elenco dei paesi terzi in regime di equivalenza.

#### **REGOLAMENTO (CE) N. 345/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2008**

**che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (rifusione)**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, considerando quanto segue:

(GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del

12.2.2008, pag. 3)) Il regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 41).), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (V. allegato II). In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce che i prodotti importati da paesi terzi possono essere commercializzati quando siano originari di un paese terzo che applichi norme di produzione e modalità di controllo equivalenti a quelle della Comunità e che sia incluso in un elenco che deve essere redatto dalla Commissione.

(3) Occorre costituire detto elenco; è inoltre opportuno precisare le modalità procedurali dell'esame delle domande presentate da paesi terzi ai fini dell'inclusione nell'elenco.

(4) Affinché il regime possa funzionare per ciascun paese terzo, gli organismi competenti per il rilascio del certificato di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2092/91 devono essere identificati.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### **Articolo 1**

L'allegato I del presente regolamento contiene l'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Per ogni paese terzo, l'elenco riporta le informazioni idonee a consentire l'identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, indicando in particolare:

- a) l'autorità, l'organismo o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista dell'importazione nella Comunità;
- b) l'autorità o le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.

Inoltre, se del caso, l'elenco può indicare:

— le unità di trasformazione e di condizionamento e gli esportatori soggetti al regime di controllo,

— i prodotti soggetti al regime.

## Articolo 2

1. La Commissione esamina se includere un paese terzo nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dopo aver ricevuto la domanda d'inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese terzo.

2. Entro sei mesi dalla data di ricezione, la domanda d'inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessita per accertare, in ordine ai prodotti destinati all'esportazione verso la Comunità, che le condizioni specificate all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono soddisfatte.

In particolare, il fascicolo deve comprendere le seguenti informazioni dettagliate:

- a) i tipi e se possibile la stima delle quantità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari destinati all'esportazione verso la Comunità nell'ambito del regime di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) le norme di produzione applicate nel paese terzo, fra cui segnatamente:
  - i) i principi di base definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91;
  - ii) i prodotti di cui, durante la fase della produzione agricola, è autorizzato l'impiego in qualità di fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendamenti del terreno;
  - iii) gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti trasformati, nonché i processi e i trattamenti autorizzati durante la trasformazione;
- c) le modalità del regime di controllo e l'organizzazione attuativa del controllo stesso nel paese terzo:
  - i) la denominazione delle autorità di controllo nel paese terzo e/o degli organismi privati incaricati del controllo degli operatori;
  - ii) le modalità del controllo cui sono soggette le aziende agricole e le unità di trasformazione e condizionamento nonché le sanzioni previste per le infrazioni;
  - iii) la denominazione e l'indirizzo dell'autorità o degli organismi del paese terzo competenti per il rilascio dei titoli d'importazione nella Comunità;
  - iv) le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza del rispetto delle norme di produzione e al regime di controllo (in particolare sul rilascio dei titoli), nonché la denominazione e gli altri dati essenziali dell'autorità incaricata della sorveglianza di cui sopra;
  - v) l'elenco delle unità di trasformazione e condizionamento e degli esportatori verso la Comunità, nonché il numero di produttori e la superficie coltivata;
- d) ove siano disponibili, i rapporti dei sopralluoghi effettuati da esperti indipendenti per verificare l'effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo.

3. Durante l'esame di una domanda d'inclusione, la Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per accertare che le norme di produzione e di controllo applicate nel paese terzo corrispondano a quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2092/91, compresa la presentazione di rapporti di sopralluogo redatti da esperti di cui essa abbia riconosciuto l'indipendenza. La Commissione può inoltre, se necessario, affidare a esperti da essa designati l'incarico di effettuare un esame in loco.

4. L'inclusione del paese terzo nell'elenco contenuto nell'allegato I del presente regolamento può essere subordinato alla condizione che l'effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo nel paese stesso venga periodicamente verificata da esperti indipendenti e che questi facciano regolarmente rapporto in merito. Inoltre, se del caso, la Commissione può in qualsiasi momento assegnare l'incarico di un esame in loco a esperti da essa designati.

5. Dopo l'inclusione nell'elenco contenuto nell'allegato I, il paese terzo è tenuto a informare la Commissione qualora subentrino mutamenti per ciò che riguarda le misure in esso vigenti o la loro applicazione. Sulla scorta di tale informazione, la Commissione può decidere, con la procedura definita nell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91, di modificare le modalità d'inclusione di questi paesi terzi nell'allegato I o di revocare l'inclusione medesima. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni che era tenuto a trasmettere in forza del presente paragrafo.

6. Dopo l'inclusione del paese terzo nell'elenco contenuto nell'allegato I, la Commissione, qualora venga a conoscenza di elementi che diano adito a dubbi sull'effettiva applicazione delle misure comunicate, può chiedere al paese terzo stesso tutte le informazioni necessarie, compresi rapporti di sopralluogo redatti da esperti indipendenti, oppure può affidare a esperti da essa designati l'incarico di un esame in loco. Sulla base di tali informazioni e rapporti la Commissione può decidere di revocare l'inclusione, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni richieste entro il termine precisato nella domanda della Commissione o non abbia ammesso un esame in loco, effettuato da esperti incaricati da quest'ultima di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per l'inclusione.

### Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 94/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2008.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO (L 108/10 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18.4.2008)

## ALLEGATO I

### ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE

#### ARGENTINA

##### 1. Categorie di prodotti:

a) prodotti vegetali non trasformati e animali e prodotti di origine animale non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

— gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica;

b) prodotti vegetali trasformati e prodotti di origine animale trasformati destinati al consumo umano così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

— gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica.

2. **Origine:** Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Argentina.

##### 3. Organismi di controllo:

— Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)

— Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

— Letis SA

— Food Safety SA

4. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 3.

5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2013.

#### AUSTRALIA

##### 1. Categorie di prodotti:

a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. **Origine:** prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Australia.

##### 3. Organismi di controllo:

— Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

— Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

— Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

— National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

— Australian Certified Organic Pty. Ltd

4. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 3.

**5. Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2013.

## **COSTA RICA**

### **1. Categorie di prodotti:**

- a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) prodotti agricoli vegetali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

### **2. Origine:**

Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Costa Rica.

**3. Organismi d'ispezione:** Eco-LOGICA e BCS Oko-Garantie.

**4. Organismo di certificazione:** Ministerio de Agricultura y Ganadería.

**5. Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2011.

## **INDIA**

### **1. Categorie di prodotti::**

- a) prodotti agricoli non trasformati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) derrate alimentari composte essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

**2. Origine:** prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in India.

### **3. Organismi di controllo:**

- Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd
- Ecocert SA (India Branch Office)
- IMO Control Private Limited
- Indian Organic Certification Agency (Indocert)
- Lacon Quality Certification Pvt. Ltd
- Natural Organic Certification Association
- OneCert Asia Agri Certification private Limited
- SGS India Pvt. Ltd
- Control Union Certifications
- Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)
- APOF Organic Certification Agency (AOCA)
- Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

**4. Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. punto 3.

**5. Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2009.

## **ISRAELE**

### **1. Categorie di prodotti::**

- a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

**2. Origine:** Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Israele o importati in Israele in provenienza:

— dalla Comunità,

— o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

### **3. Organismi di controllo:**

- Skal Israel Inspection & Certification
- AGRIOR Ltd — Organic Inspection & Certification
- IQC Institute of Quality & Control
- Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development)

4. **Autorità che rilascia il certificato:** cfr. il punto 3.

5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2013.

## **SVIZZERA**

### **1. Categorie di prodotti:**

a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e animali e prodotti animali non trasformati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

— i prodotti ottenuti durante il periodo di conversione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n.2092/91;

b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

— i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91, contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di conversione.

2. **Origine:** Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza:

— dalla Comunità,

— o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

— o da un paese terzo per il quale uno Stato membro della Comunità ha riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, che il medesimo prodotto è stato ottenuto e controllato in tale paese in base a disposizioni equivalenti a quelle dello Stato membro di cui trattasi,

— o da un paese terzo le cui regole di produzione e il cui sistema di ispezione sono stati riconosciuti dalla Svizzera come equivalenti a quelli stabiliti ai sensi della legislazione svizzera.

### **3. Organismi di controllo:**

— Institut für Marktökologie (IMO)

— bio.inspecta AG

— Schweizerische Vereinigung für Qualitäts-und Management-Systeme (SQS)

— Bio Test Agro (BTA)

— ProCert Safety AG.

4. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 3.

5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2013.

## **NUOVA ZELANDA**

### **1. Categorie di prodotti:**

a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, animali e prodotti di origine animale non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

— animali e prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

— prodotti dell'acquacoltura.

b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

— prodotti animali recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

— prodotti contenenti prodotti dell'acquacoltura.

### **2. Origine:**

Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti nella Nuova Zelanda o importati nella Nuova Zelanda in provenienza:

— dalla Comunità,

— da un paese terzo nell'ambito di regimi riconosciuti equivalenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

— da un paese terzo, le cui norme di produzione e il cui sistema d'ispezione sono stati riconosciuti equivalenti al Food Official Organic Assurance del MAF in base a garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni stabilite dal MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ricavati con il metodo di produzione biologico destinati ad essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria 1.b) preparati nella Nuova Zelanda.

### 3. Organismi di controllo::

— AsureQuality Ltd

— BIO-GRO New Zealand

4. **Organismo di certificazione:** Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2011.

## ALLEGATO II

### Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

- Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14)
- Regolamento (CE) n. 522/96 della Commissione (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 10) limitatamente all'articolo 1
- Regolamento (CE) n. 314/97 della Commissione (GU L 51 del 21.2.1997, pag. 34)
- Regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione (GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11)
- Regolamento (CE) n. 548/2000 della Commissione (GU L 67 del 15.3.2000, pag. 12)
- Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 17)
- Regolamento (CE) n. 1616/2000 della Commissione (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 62)
- Regolamento (CE) n. 2426/2000 della Commissione (GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 19)
- Regolamento (CE) n. 349/2001 della Commissione (GU L 52 del 22.2.2001, pag. 14)
- Regolamento (CE) n. 2589/2001 della Commissione (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 18)
- Regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 44)
- Regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 120)
- Regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 10)
- Regolamento (CE) n. 2144/2003 della Commissione (GU L 322 del 9.12.2003, pag. 3)
- Regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10) limitatamente all'articolo 2
- Regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 41)

## ALLEGATO III

### Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 94/92	Presente regolamento
Articolo 1, primo comma	Articolo 1, primo comma
Articolo 1, secondo comma, alinea	Articolo 1, secondo comma, alinea
Articolo 1, secondo comma, primo trattino	Articolo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 1, secondo comma, secondo trattino	Articolo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 1, terzo comma	Articolo 1, terzo comma
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), alinea	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), alinea
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) i)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), secondo	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) ii)

trattino	
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) iii)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), alinea	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), alinea
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) i)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) ii)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) iii)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), quarto trattino	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) iv)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), quinto trattino	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) v)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)
Articolo 2, paragrafi da 3 a 6	Articolo 2, paragrafi da 3 a 6
—	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

## **IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA**

Al momento attuale non è ancora stato pubblicato il primo regolamento attuativo del Reg. CE 834/2007 (cioè il “nuovo” 2092) il cui testo è stato comunque approvato in maniera definitiva (il 1 e 2 luglio 2008) a livello tecnico dalla conferenza dei rappresentanti dei singoli Stati Membri e che richiede l’approvazione definitiva da parte della Commissione Europea. Appena disponibile il testo vi forniremo tutti i dettagli.

Il testo integrale dei Regolamenti citati in questa nota sono reperibili su <http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html> oppure possono essere richiesti alla Bios srl o scaricabili da [www.certbios.it](http://www.certbios.it) .

Ermes De Rossi